

# **REGOLAMENTO CANONE DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

Approvazione del Regolamento:

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 480-156259/1998 del 27/10/1998

Approvazione delle modifiche:

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 56-31867/2000 del 15/02/2000

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 186-258807/2001 del 10/12/2001

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 510617/2004 del 1°/03/2005

## SOMMARIO

<b>CAPO I .....</b>	<b>4</b>
<b>DISPOSIZIONI GENERALI.....</b>	<b>4</b>
Art. 1 - Principi generali .....	4
Art. 2 - Oggetto del canone e soggetti attivi e passivi .....	5
Art. 3 - Occupazioni permanenti e temporanee .....	6
Art. 4 - Criteri di determinazione delle tariffe e del canone .....	6
<b>CAPO II .....</b>	<b>8</b>
<b>APPLICAZIONE DEL CANONE .....</b>	<b>8</b>
Art. 5 - Determinazione e graduazione del canone.....	8
Art. 6 - Commisurazione del canone .....	8
Art. 7 - Occupazioni permanenti - Disciplina e tariffe .....	9
Art. 8 - Passi carrabili : Criteri di determinazione del canone - Disciplina.....	9
Art. 9 - Distributori di carburante .....	11
Art. 10 - Impianti ed esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi.....	12
Art. 11 - Occupazione permanente del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti realizzati da aziende di erogazione di pubblici servizi, ed occupazioni realizzate da altri soggetti. ....	12
Art. 12 - Occupazioni permanenti con seggiovie e funivie .....	13
Art. 13 - Occupazioni temporanee - Disciplina .....	13
Art. 14 - Occupazioni temporanee - Tariffe.....	14
Art. 15 - Occupazioni effettuate in occasioni di Fiere e Festeggiamenti.....	14
Art. 16 - Occupazioni realizzate da Venditori Ambulanti, Pubblici Esercizi, Produttori Agricoli che vendono direttamente i loro prodotti .....	14
Art. 17 - Occupazioni effettuate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.....	15
Art. 18 - Occupazione temporanea del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti realizzati da aziende di erogazione di pubblici servizi, nonchè seggiovie e funivie.....	15
Art. 19 - Occupazioni temporanee con cantieri di lavoro per la messa a dimora di condutture, cavi, impianti in genere realizzati da aziende di erogazione di pubblici servizi e realizzati nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi .....	16
Art. 20 - Occupazioni con autovetture ad uso privato su aree destinate a parcheggio .....	16

Art. 21 - Occupazioni realizzate durante l'esercizio di attività edili .....	16
Art. 22 - Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive..	17
Art. 23 - Occupazioni superiori a trenta giorni o ricorrenti - Convenzioni .....	17
Art. 24 - Esenzioni .....	17
<b>CAPO III.....</b>	<b>19</b>
<b>CAPO IV .....</b>	<b>20</b>
<b>MODALITÀ DI RISCOSSIONE ED ACCERTAMENTO.....</b>	<b>20</b>
Art. 25 - Determinazione del canone e termini di pagamento per le occupazioni permanenti.....	20
Art. 26 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti .....	21
Art. 27 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee .....	22
Art. 28 - Riscossione mediante convenzione .....	22
Art. 29 - Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva del canone, contenzioso .....	23
Art. 30 - Affidamento da parte della Provincia del servizio di accertamento e riscossione del canone .....	24
Art. 31 - Funzionario responsabile del procedimento.....	24
Art. 32 - Sanzioni amministrative pecuniarie .....	25
<b>CAPO V .....</b>	<b>26</b>
<b>DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....</b>	<b>26</b>
Art. 33 - Norme transitorie e finali .....	26
Art. 34 - Abrogazioni e sostituzioni.....	27

## CAPO I

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### *Art. 1 - Principi generali*

1. In attuazione dell'art. 63 comma 1 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 la Provincia di Torino istituisce il canone per l'occupazione sia permanente che temporanea di strade e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> l'art. 63 del D.Lgs. 15/12/97 n. 446 disciplina il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e prevede che: ' le province e i comuni possono, con regolamento adottato a norma dell'art.52 prevedere che l'occupazione, sia permanente che temporanea di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggettata al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinata nel medesimo atto di concessione in base a tariffa. Il pagamento del canone può essere anche previsto per l'occupazione di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge. Agli effetti del presente comma si comprendono nelle aree comunali i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti individuabili a norma dell'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1999, n. 285.

Il regolamento è informato ai seguenti criteri:

- a) previsione delle procedure per il rilascio, il rinnovo e la revoca degli atti di concessione;
- b) classificazione in categorie di importanza delle strade, aree e spazi pubblici;
- c) indicazione analitica della tariffa determinata sulla base della classificazione di cui alla lett. b), dell'entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari, del valore economico della disponibilità dell'area nonché del sacrificio imposto alla collettività con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari di concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione;
- d) indicazione delle modalità e termini di pagamento del canone;
- e) previsione di speciali agevolazioni per occupazioni ritenute di particolare interesse pubblico e, in particolare, per quelle aventi finalità politiche ed istituzionali;
- f) previsione per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi

e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, di un canone determinato forfetariamente come segue:

- 1) per le occupazioni del territorio comunale, il canone è commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa riferita alle sottoindicate classi di comuni:

-1.1 fino a 20.000 abitanti lire 1.500 per utenza

-1.2 oltre a 20.000 abitanti lire 1.250 per utenza;

- 2) per le occupazioni del territorio provinciale il canone è determinato nella misura del 20% dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa di cui al numero 1), per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale;

3) in ogni caso l'ammontare complessivo dei canoni annui dovuti a ciascun comune o provincia non può essere inferiore a lire 1.000.000. La medesima misura di canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui alla presente lettera effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi;

- 4) gli importi di cui al numero 1) sono rivalutati annualmente in base all'ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente;

5) il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un' unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno. Il versamento è effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato alla provincia recante, quale causale, l'indicazione del presente articolo. I Comuni e le Province possono prevedere termini e modalità diversi da quelli predetti, inviando, nel mese di gennaio di ciascun anno, apposita comunicazione alle aziende di erogazione di pubblici servizi, fissando i termini per i conseguenti adempimenti in non meno di novanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione.

g) applicazione, alle occupazioni abusive, di un'indennità pari al canone maggiorato fino la 50% considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto da competente pubblico ufficiale;

2. Al pagamento del canone è assoggettato il titolare della concessione per l'occupazione dello spazio o dell'area pubblica, rilasciata dalla Provincia. Il canone è determinato nell'atto di concessione in base a tariffa.
3. Il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) del demanio o patrimonio indisponibile della Provincia di Torino è disciplinato dalle norme dell'art. 63 del D.Lgs. 15/12/97 n. 446 modificato dall'art. 18 delle Legge 23/12/1998 n. 448, dalle norme del presente regolamento adottato ai sensi del citato art. 63 nonché dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 ed ai sensi degli art.7 e 42 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267.<sup>2 3</sup>

## **Art. 2 - Oggetto del canone e soggetti attivi e passivi**

1. Sono soggette al canone le occupazioni permanenti e temporanee di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade nei corsi, nelle piazze, nelle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della Provincia.<sup>4</sup>
2. Sono, parimenti, soggette al canone le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.<sup>5</sup>
3. Il canone si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.<sup>4</sup>

---

g-bis) previsione delle sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare della somma di cui alla lettera g), nè superiore al doppio della stessa, ferme restando quelle stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Il canone è determinato sulla base della tariffa di cui al comma 2, con riferimento alla durata dell'occupazione e può essere maggiorato di eventuali oneri di manutenzione derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo. Dalla misura complessiva del canone va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal comune e dalla provincia per la medesima concessione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi."

<sup>2</sup> l'art. 52 del D.Lgs. 15/12/97 n. 446 disciplina la potestà regolamentare generale dei comuni e delle province in materia di entrate ed ai commi primo e secondo prevede che: "Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti." I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo. I regolamenti sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla relativa delibera comunale o provinciale al Ministero delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi e sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale."

<sup>3</sup> il D.Lgs 18/8/2000 n. 267 disciplina l'ordinamento delle autonomie locali; l'art. 7 disciplina la potestà regolamentare degli enti locali; l'art.42, del D.Lgs 18/8/2000 n. 267, comma secondo lettera a) indica le attribuzioni di Consigli e prevede che: "Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: a) statuti dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti salva l'ipotesi di cui all'art. 48 comma 3, criteri generali in materia di l'ordinamento degli uffici e dei servizi.

<sup>4</sup> l' art. 63 comma 1, D.Lgs. 446/97 è richiamato all'art.1

<sup>5</sup> Ex art. 38 D.Lgs. 507/93

- 3 bis. Anche gli impianti , i mezzi pubblicitari ed i cartelli direzionali disciplinati dagli art. 134-136 del DPR del 12/12/1992 n. 495, “Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada”, autorizzati ad essere collocati lungo o in vista della strada provinciale, sono soggetti alla disciplina del presente Regolamento se collocati su proprietà provinciale
4. Si comprendono nelle aree comunali i tratti di strada provinciale situati all'interno dei centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti individuabili a norma dell'art. 1 comma 7 del D.Lgs. 30/4/92 n. 285. L'occupazione di tali aree è assoggettabile a canone da parte dei comuni. <sup>6</sup>
5. Sono escluse dal canone le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile della Provincia. <sup>5</sup>
6. Il canone è dovuto alla Provincia dal titolare dell'atto di concessione o dall'occupante di fatto anche abusivo in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio provinciale. <sup>7</sup>
7. Attraverso le convenzioni di cui all'art. 3 del “Regolamento per l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni provinciali in materia di autorizzazioni, concessioni e nulla osta stradali”, i Comuni convenzionati possono essere autorizzati a riscuotere il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

### ***Art. 3 - Occupazioni permanenti e temporanee***

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee:
- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno. <sup>8</sup>
2. Per le occupazioni permanenti e temporanee, che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.

### ***Art. 4 - Criteri di determinazione delle tariffe e del canone***

1. Il canone è determinato nell'atto di concessione in base alle tariffe previste dal presente regolamento.

---

<sup>6</sup> il D.Lgs. 30/04/92 n. 285 ha per oggetto il "Codice della Strada"

<sup>7</sup> Ex art. 39 D.Lgs. 507/93

<sup>8</sup> Ex Art. 42 cm.1 e 2 D.Lgs. 507/93

2. I criteri di determinazione delle tariffe, adottati in conformità ai criteri generali indicati dall'art.63 comma secondo lettera c) del D.Lgs. 446/97 <sup>9</sup>, sono i seguenti:
  - a) classificazione in categorie di importanza delle strade provinciali e annesse aree e spazi indicate nell'allegato "A" al presente regolamento
  - b) previsioni di coefficienti moltiplicatori in aumento o in diminuzione della tariffa base, che tengono conto dei seguenti elementi:
    - modalità dell'occupazione
    - specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni
    - valore economico della disponibilità dell'area se determinabile e rilevante
    - sacrificio imposto alla collettività se rilevante e quantificabile
  - c) previsioni di speciali agevolazioni per occupazioni ritenute di particolare interesse pubblico e, in particolare, per quelle aventi finalità politiche ed istituzionali;
3. Il canone è determinato moltiplicando le tariffe per unità di superficie o di lunghezza per l'entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o lineari.
4. Le tariffe sono approvate ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1<sup>o</sup> gennaio dell'anno cui si riferisce il bilancio, secondo quanto previsto dagli art. 54 e 52 comma secondo, del D.Lgs 15/12/97 n. 446 e s.m.i. <sup>10-11</sup>
5. Abrogato
6. Il canone determinato sulla base della tariffa, con riferimento alla durata dell'occupazione, può essere maggiorato di eventuali oneri di manutenzione derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo. <sup>9</sup>
7. Dalla misura complessiva del canone va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge riscossi dalla Provincia per la medesima concessione, fatti salvi quelli concessi a prestazioni di servizi. <sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> l'art. 63 D.Lgs. 446/97 è richiamato all'art. 1

<sup>10</sup> l'art. 54 del D.Lgs. 446/97 e s.m.i. disciplina l'approvazione di tariffe e prezzi pubblici e prevede che: 'Le province e i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione.'

<sup>11</sup> l'art. 52 del D.Lgs. 446/97 è richiamato all'art. 1

## CAPO II

### APPLICAZIONE DEL CANONE

#### ***Art. 5 - Determinazione e graduazione del canone***

1. Il canone é determinato con i criteri indicati all'art. 4 ed è applicato in base alle tariffe annualmente deliberate dalla Giunta Provinciale.
2. Il canone è graduato a seconda della classificazione in categorie di importanza delle aree e spazi sulle quali insiste l'occupazione; a tale fine le strade provinciali sono classificate in n. 2 categorie, individuate in base all'ubicazione, tipologia, importanza dell'occupazione e traffico veicolare, di cui all' "Allegato A" del presente regolamento.<sup>12</sup>
3. La misura delle tariffe corrispondenti alla seconda categoria è pari al 70% di quelle relative alla prima.<sup>13</sup>
4. Relativamente alle strade di interesse regionale di cui all' "allegato B" del presente provvedimento per il periodo 1/10/2001 - 31/3/2002 il canone è determinato con le modalità e le entità di cui al provvedimento dell'Ente Nazionale delle Strade del 18/10/2001<sup>14</sup>

#### ***Art. 6 - Commisurazione del canone***

1. Il canone è determinato in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore o inferiore più prossima della cifra contenente decimali. Non si applica il canone alle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.<sup>15</sup>
2. Le superfici eccedenti i 1000 metri quadri, sia per le occupazioni permanenti che per le occupazioni temporanee, sono calcolate in ragione del 10%.<sup>15</sup>
3. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq, del 25% per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10% per la parte eccedente 1000 mq.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> L'obbligatorietà della suddivisione in categorie è sancita dall'art. 63 comma 2 lettera b, del D.Lgs. 446/97 richiamato all'art. 1

<sup>13</sup> Ex art. 42 cm. 6 D.Lgs. 507/93

<sup>14</sup> Deliberazione della Giunta Regionale 1/10/2001 n. 38-4043

<sup>15</sup> Ex art. 42 cm. 4 e 5 D.Lgs. 507/97

## **Art. 7 - Occupazioni permanenti - Disciplina e tariffe**

1. Per le occupazioni permanenti il canone é dovuto per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma. Esso è commisurato alla superficie occupata e si applica sulla base delle tariffe, secondo i seguenti criteri:
  - a) per le occupazioni di suolo vige la Tariffa ordinaria;
  - b) per l'occupazione di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa di cui alla lettera a) è ridotta a un mezzo.<sup>16</sup>
2. Per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, si applica la riduzione al 30% della tariffa base.<sup>17</sup>
3. Le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dalla Provincia sono esonerate del canone.<sup>18</sup>

## **Art. 8 - Passi carrabili : Criteri di determinazione del canone - Disciplina**

1. Sono considerati passi carrabili, quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.<sup>19</sup>
2. Il canone non è dovuto per i semplici accessi carrabili o pedonali, quando:
  - a) siano posti a filo con il manto stradale e in ogni caso quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico<sup>20</sup>
  - b) la presenza dei manufatti indicati al comma 1 non comporta la sottrazione all'uso pubblico della superficie del piano stradale modificata.
3. La Provincia, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi di cui al precedente comma 2, e tenuto conto delle esigenze di viabilità, può, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi.  
Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività non può comunque estendersi oltre la superficie di 10 metri quadrati e non consente alcuna opera nè l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso.<sup>21</sup>

---

<sup>16</sup> Ex art. 44, cm. 1 lett. c) del D.Lgs. 507/93

<sup>17</sup> Ex art. 44, cm. 2 del D.Lgs. 507/93

<sup>18</sup> Art. 3 comma 63 legge 549/95

<sup>19</sup> Ex art.44 comma 4 del D.Lgs. 507/93

<sup>20</sup> Ex Art.44, cm.7 del D.Lgs. 507/93

<sup>21</sup> Ex Art.44, cm.8 del D.Lgs. 507/93

4. Costituisce occupazione del piano stradale e sottrazione di superficie all'uso pubblico, assoggettabile al pagamento del canone, il divieto di sosta sulla superficie antistante il passo carrabile che altrimenti sarebbe destinata alla sosta dei veicoli nei seguenti casi previsti dall'art.46, terzo comma, del DPR 16/12/92 n. 495:
  - a) passi carrabili costituiti da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata, come indicato al primo comma, per i quali nella zona antistante agli stessi vige il divieto di sosta segnalato con l'apposito cartello;
  - b) semplici accessi carrabili o pedonali non costituiti da un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico, come indicato al secondo comma, per i quali il divieto di sosta nella zona antistante il passo medesimo ed il posizionamento del relativo segnale sono subordinati alla richiesta di occupazioni di suolo pubblico che altrimenti sarebbe destinata alla sosta dei veicoli.<sup>22</sup>
5. La superficie dei passi e degli accessi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.<sup>23</sup>
6. L'ammontare del canone è dato dalla tariffa ordinaria per unità di superficie ridotta al 50 per cento, moltiplicata per la superficie determinata con i criteri del comma quinto.<sup>24</sup>
7. Per i passi carrabili costruiti direttamente dalla Provincia, il canone va determinato con riferimento ad una superficie non superiore a nove metri quadri. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata nella misura del dieci per cento.<sup>25</sup>
8. I passi carrabili costruiti direttamente dalla Provincia che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto, sono esenti dal canone.
9. Il Consiglio provinciale può con apposita deliberazione stabilire la non applicazione del canone sui passi carrabili<sup>26</sup>. La deliberazione è approvata entro il termine di approvazione del bilancio di previsione ed ai fini dell'approvazione del bilancio medesimo, con effetto dal 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il bilancio, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 446/97 e s.m.i.<sup>27</sup>. La non applicazione del canone sui passi carrabili permane finché il Consiglio provinciale, con apposita deliberazione assunta con i medesimi termini di approvazione e di esecutività, ne ristabilisca l'applicazione.
10. Il canone relativo all'occupazione con passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del canone.<sup>28</sup>

---

<sup>22</sup> Art. 46 terzo comma DPR 16/12/92 n. 495

<sup>23</sup> Ex Art.44, cm.5 del D.Lgs. 507/93

<sup>24</sup> Ex Art.44, cm.3 del D.Lgs. 507/93 che prevedeva : "Per i passi carrai la tariffa...(ordinaria)... è ridotta al 50%"

<sup>25</sup> Ex Art.44, cm.6 del D.Lgs. 507/93

<sup>26</sup> Art. 3, comma 63, lettera a), della L. 28/12/1995 n. 449

<sup>27</sup> art. 54 del D.Lgs. 446/97 richiamato all'art. 4

<sup>28</sup> Ex art. 44, cm. 11 del D.Lgs. 507/93

11. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda alla Provincia. La messa in ripristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.<sup>28</sup>
12. I passi carrabili di accesso agli impianti distributori di carburante sono disciplinati al successivo art. 9.

### **Art. 9 - Distributori di carburante**

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo provinciale è dovuto un canone annuo determinato sulla base dei criteri di cui ai successivi commi.<sup>29</sup>
2. Il canone va applicato ai distributori di carburante muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.<sup>30</sup>
3. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, il canone nella misura stabilita dal presente articolo, viene applicato con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri degli altri serbatoi.<sup>30</sup>
4. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, il canone si applica autonomamente per ciascuno di essi.<sup>30</sup>
5. Il canone di cui al presente articolo è dovuto esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo provinciale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati.  
Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili per occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti al canone determinato secondo il precedente art.6 ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.<sup>30</sup>
6. Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti, si applica la riduzione del 60% della tariffa base di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a)<sup>31</sup>. Tale canone può essere definitivamente assolto mediante versamento in qualsiasi momento di una somma pari a venti annualità ai sensi dell'art. 8, comma 9 del presente regolamento.

---

<sup>29</sup> Ex Art.48, cm.1 e 2 del D.Lgs 507/93

<sup>30</sup> Ex art. 48, cm. 3, 4, 5 e 6 del D.Lgs 507/93

<sup>31</sup> Ex art.44 cm.10 del D.Lgs 507/93

### **Art. 10 - Impianti ed esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi**

1. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo provinciale è dovuto un canone annuo in misura fissa determinato per ogni apparecchio, in relazione alla categoria della strada di cui all'"Allegato A" al presente Regolamento.<sup>32</sup>

### **Art. 11 - Occupazione permanente del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti realizzati da aziende di erogazione di pubblici servizi, ed occupazioni realizzate da altri soggetti.**

1. Per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale e di altri spazi ed aree del demanio e patrimonio indisponibile della provincia con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto è dovuto il canone determinato in base alla lunghezza delle strade provinciali per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio, secondo tariffe determinate per metro lineare. La ripartizione in categorie delle strade indicata nell'allegato "A" al presente regolamento, considera ubicazione tipologia ed importanza dell'occupazione.<sup>33</sup>
2. Per le occupazioni del territorio provinciale, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazioni dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, il canone occupazione spazi ed aree pubbliche é determinato nella misura del 20 per cento dell'importo risultante dall'applicazione della seguente misura unitaria di tariffa per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale:
  - I) classi di comuni fino a 20.000 abitanti, Euro 0,77468 per utenza;
  - II) classi di comuni oltre 20.000 abitanti, Euro 0,64557 per utenza;
3. Il numero complessivo delle utenze é quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone é versato in un' unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno. Il versamento é effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato alla provincia recante, quale causale, l'indicazione dell'art. 63 del D.lgs. 15/12/97 n. 446 e s.m.i.. Il canone può essere inoltre versato con i termini e le modalità rateali previsti dal quarto comma dell'art. 44 per le quali la Provincia invierà, nel mese di gennaio di ciascun anno, apposita comunicazione alle aziende di erogazione di pubblici servizi, fissando i termini per i conseguenti adempimenti in non meno di novanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione.

---

<sup>32</sup> Ex art. 48 cm. 7 e 8 del D.Lgs. 507/93

<sup>33</sup> Ex art. 46 comma primo ed ex art. 47 comma primo del D.Lgs. 507/93

4. In ogni caso l'ammontare complessivo dei canoni annui dovuti alla provincia non può essere inferiore a Euro 516,46. La medesima misura di canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti effettuate per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi.<sup>34</sup>
5. Gli importi dei canoni comunali e provinciali sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.<sup>34</sup>
6. Abrogato
7. Per le occupazioni di suolo pubblico provinciale realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi il canone non si applica. Sono considerati innesti, gli scarichi delle acque meteoriche nei fossi, a lato delle strade provinciali, e nelle fognature.<sup>35</sup>
8. La Provincia, quando provvede alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, impone, oltre al canone, un contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie pari complessivamente al 50% delle spese medesime.<sup>36</sup>
9. La Provincia ha sempre facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti; quando però il trasferimento viene disposto per l'immissione delle condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico degli utenti.<sup>37</sup>

### ***Art. 12 - Occupazioni permanenti con seggiovie e funivie***

1. Per le occupazioni permanenti con seggiovie e funivie, è dovuto un canone annuo determinato in misura fissa fino ad un massimo di 5 km. lineari in relazione alla categoria della strada di cui all'"Allegato A" del presente Regolamento.  
Per ogni chilometro o frazione superiore a 5 km. è dovuta una maggiorazione nel limite massimo di 1/5 di cui al comma 1.<sup>38</sup>

### ***Art. 13 - Occupazioni temporanee - Disciplina***

1. Per le occupazioni temporanee il canone è commisurato alla effettiva superficie occupata, alla durata dell'occupazione ed è graduato, a secondo dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. A tale fine le strade provinciali sono classificate nelle due categorie previste dall'art. 5, comma 2, ed indicata nell'allegato "A" del presente regolamento.

---

<sup>34</sup> L'art.63 del D.Lgs. 446/97 è richiamato all'art. 1

<sup>35</sup> Art. 47, cm. 2 bis del D.Lgs. 507/93

<sup>36</sup> Art. 47 cm.4 del D.Lgs. 507/93

<sup>37</sup> Art. 46 comma 2 D.Lgs. 507/93

<sup>38</sup> Art.47, cm.3 del D.Lgs.507/93

### **Art. 14 - Occupazioni temporanee - Tariffe**

1. Il canone si applica, in relazione alle ore di effettiva occupazione, con le misure giornaliere di tariffa, in base ai seguenti criteri:
  - a) per l'occupazione temporanea del suolo provinciale si applica la tariffa base;<sup>39</sup>
  - b) per l'occupazione temporanea di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa base, di cui alla lettera a), è ridotta a un mezzo;<sup>39</sup>
2. In ogni caso le misure di tariffa determinate per ore o per fasce orarie non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, a Euro 0,07747 per metro quadrato e per giorno.<sup>39</sup>
3. In ogni caso, per le occupazioni di durata non inferiore a quindici giorni la tariffa è ridotta in misura pari al 50% fatto salvo quanto previsto al comma 2.<sup>40</sup>
4. Alle occupazioni temporanee con tende e simili, fisse o retrattili il canone non si applica.<sup>39</sup>

### **Art. 15 - Occupazioni effettuate in occasioni di Fiere e Festeggiamenti**

1. Per le occupazioni temporanee effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, si applica l'aumento del 50% alla tariffa di cui all'Art. 14 del presente Regolamento.<sup>41</sup>

### **Art. 16 - Occupazioni realizzate da Venditori Ambulanti, Pubblici Esercizi, Produttori Agricoli che vendono direttamente i loro prodotti**

1. Per le occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, si applica la riduzione al 50% delle tariffe di cui all' Art. 14 del presente Regolamento.<sup>42</sup>

---

<sup>39</sup> Ex art. 45, commi 2 e 3

<sup>40</sup> Ex art.45, cm.1 D.Lgs. 507/93

<sup>41</sup> Ex art. 45, cm. 4 D.Lgs. 507/93

<sup>42</sup> Ex art. 45 comma 5 D.Lgs. 507/93

### ***Art. 17 - Occupazioni effettuate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante***

1. Per le occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante si applica la riduzione nella misura dell'80% delle tariffe di cui all'Art.14<sup>43</sup>, fatte salve le tariffe minime stabilite dall'art. 14 comma secondo.<sup>43</sup>

### ***Art. 18 - Occupazione temporanea del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti realizzati da aziende di erogazione di pubblici servizi, nonchè seggiovie e funivie***

1. Per l'occupazione temporanea del sottosuolo e del soprassuolo stradale provinciale realizzata con condutture, cavi, impianti in genere e qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, il canone è determinato forfaitariamente in base alla lunghezza delle strade, sulla base dei seguenti criteri:
  - a) occupazioni fino ad un chilometro lineare di durata non superiore a trenta giorni:
    - Canone complessivo come da tariffa
  - b) occupazioni superiori al chilometro lineare di durata non superiore a trenta giorni;
    - Canone complessivo come da tariffa maggiorato del 50%;<sup>44</sup>
2. Per le occupazioni di cui alle lettere a) e b) del comma primo di durata superiore ai trenta giorni, il canone va maggiorato nelle seguenti misure percentuali:
  - occupazioni di durata non superiore a 90 giorni: maggiorazione del 30%
  - occupazioni di durata superiore a 90 giorni e fino a 180 giorni: maggiorazione del 50%
  - occupazioni di durata superiore a 180 giorni: maggiorazione del 100%<sup>44</sup>
3. Le stesse norme valgono per l'occupazione temporanea del soprassuolo stradale provinciale realizzata con seggiovie.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Ex art. 45, cm. 5 D.Lgs.507/93 e Legge n.549 del 28/12/95

<sup>44</sup> Ex . art. 47, cm.5 lett.b D.Lgs. 507/93

**Art. 19 - Occupazioni temporanee con cantieri di lavoro per la messa a dimora di condutture, cavi, impianti in genere realizzati da aziende di erogazione di pubblici servizi e realizzati nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi**

1. Per le occupazioni temporanee di suolo e spazi soprastanti e sottostanti il suolo effettuate con cantieri di lavoro, ai fini della posa a dimora ovvero della manutenzione di condutture, cavi, impianti in genere e di altri manufatti realizzati da aziende di erogazione di pubblici servizi e realizzati nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonché con seggiovie e funivie, si applica la riduzione del 50% alla tariffa base.<sup>45</sup>
2. Per le occupazioni temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo effettuate in dipendenza di lavori per la posa a dimora o per la manutenzione di cavi, condutture ecc., non realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi e non realizzati nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, il canone è dovuto nella misura prevista dall'art.14 del presente regolamento.<sup>46</sup>

**Art. 20 - Occupazioni con autovetture ad uso privato su aree destinate a parcheggio**

1. Per le occupazioni temporanee con autovetture di uso privato realizzate su aree destinate a parcheggio dalla Provincia, con posti auto delimitati, il canone si applica sulla base di tariffe determinate per posto auto all'ora.<sup>47</sup>

**Art. 21 - Occupazioni realizzate durante l'esercizio di attività edili**

1. Per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, si applica la riduzione del 50% sulla tariffa base di cui all'art. 14 del presente Regolamento.<sup>48</sup>

---

<sup>45</sup> Combinato disposto degli artt. 45, cm.5 - ultimo periodo - e 46, cm. 1 come modificato dal D.Lgs. 566/93 - e della circolare 13/E del 25/3/94 del Ministero finanze;

<sup>46</sup> l'art. 63 comma secondo lettera f) è richiamato all'art. 1

<sup>47</sup> Ex art.45 comma 6 D.Lgs. 507/93

<sup>48</sup> Ex art. 45 cm. 6 bis, così come modificato dal D.Lgs. 566/93

## ***Art. 22 - Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive***

1. Per le occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni culturali o sportive, si applica la riduzione dell'80% della tariffa di cui all'Art.14 del presente Regolamento.<sup>49</sup>
2. Quanto sopra si applica altresì alle occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni o iniziative a carattere politico, per una superficie eccedente i 10 metri quadrati.<sup>50</sup>

## ***Art. 23 - Occupazioni superiori a trenta giorni o ricorrenti - Convenzioni***

1. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente la Provincia dispone la riscossione mediante convenzione, da stipularsi obbligatoriamente ed in forma preventiva, tra la Provincia ed il contribuente, come disciplinato al successivo articolo 45.<sup>51</sup>
2. In tale caso si applica la tariffa ridotta del 50 per cento; tale riduzione esclude quella prevista all'art. 14 terzo comma e fatto salvo il disposto del secondo comma del medesimo art. 14.

## ***Art. 24 - Esenzioni***

1. Sono esenti dal canone:
  - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura, e ricerca scientifica;
  - b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
  - c) le occupazioni da parte di vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;

---

<sup>49</sup> D.Lgs. 507/93 - Art.45, cm. 7 e legge n. 549 del 28/12/95 art. 3 comma 61 lettera c

<sup>50</sup> Legge n.549 del 28/12/95 art. 3 comma 67

<sup>51</sup> D.Lgs. 507/93, ex art. 45, cm. 8, come modificato dall'Art.1, cm.1, lett.c), punto 7) D.Lgs. 566/93

- d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
  - e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima;
  - f) le occupazioni di aree cimiteriali ;
  - g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap. <sup>52</sup>
  - h) le occupazioni effettuate dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)
2. Gli aventi diritto all'esenzione fanno espressa menzione del titolo di esenzione vantato nella domanda di concessione od autorizzazione, fermo restando gli altri obblighi previsti nel Regolamento citato all'art. 2, comma 7, concernente le modalità di richiesta delle concessioni ed autorizzazioni, concernente le modalità di richiesta delle concessioni ed autorizzazioni.
3. Sono esonerate dal canone le occupazioni permanenti con autovetture adibite al trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate. <sup>53</sup>
4. Sono esonerate dal canone le occupazioni permanenti e temporanee del sottosuolo con condutture idriche necessarie per l'attività agricola nei comuni classificati montani. <sup>54</sup>
5. Il canone per l'occupazione permanente o temporanea di spazi ed aree pubbliche non é dovuto, se di ammontare non superiore a Euro 10,00. <sup>55</sup>

---

<sup>52</sup> Art. 49 D.Lgs. 507/93

<sup>53</sup> Legge n. 549 del 28/12/95 art. 3 comma 63 lettera b).

<sup>54</sup> Legge n. 549 del 28/12/95 art. 3 comma 63 lettera c).

<sup>55</sup> Legge n.549 del 28/12/95 art.3 comma 63 lettera e).

## CAPO III (ABROGATO)

## CAPO IV

### MODALITÀ DI RISCOSSIONE ED ACCERTAMENTO

#### **Art. 26 - Determinazione del canone e termini di pagamento per le occupazioni permanenti**

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico provinciale, il titolare dell'atto di concessione è assoggettato al pagamento del canone determinato nel medesimo atto di concessione in base alle tariffe approvate annualmente dalla Giunta Provinciale.<sup>56</sup>  
Ai fini della determinazione del canone l'atto di concessione deve contenere gli elementi identificativi del concessionario, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, e l'importo complessivamente dovuto.  
Entro trenta giorni dalla data di rilascio della concessione deve essere effettuato il versamento del canone dovuto per l'intero anno di rilascio della concessione e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.<sup>57</sup>
2. Il concessionario ha l'obbligo di denunciare alla Provincia le variazioni nella occupazione che determinano aumento dell'area o dello spazio occupato chiedendo l'adeguamento della concessione.  
Le maggiori aree o spazi occupati senza denuncia e relativa concessione costituiscono occupazioni abusive.
3. Il versamento del canone deve essere effettuato nel mese di marzo, per l'intero anno con le modalità di cui al successivo Art. 44.<sup>57</sup>
4. Per le occupazioni permanenti del soprassuolo e del sottosuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti realizzati da aziende di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché con seggiovie e funivie, il versamento del canone deve essere effettuato:
  - a) per le concessioni vigenti al primo gennaio di ciascun anno, entro il mese di di marzo per l'intero anno.
  - b) per le nuove concessioni rilasciate nel corso dell'anno il canone relativo all'anno di rilascio della concessione va versato nel mese di marzo dell'anno successivo;<sup>57</sup>
5. Le occupazioni abusive risultanti da verbale di contestazione redatto dal competente pubblico ufficiale dipendente della Provincia sono equiparate ai fini del pagamento del canone alle occupazioni concesse.

---

<sup>56</sup> Art. 63 comma primo D.Lgs. 446/97, richiamato all'art. 1

<sup>57</sup> Ex Art.50 commi 2 e 3 del D.Lgs. 507/93

L'occupante abusivo risultante dal verbale di contestazione è tenuto al pagamento del canone dalla data di inizio dell'occupazione, fatti salvi i termini di prescrizione dell'azione di accertamento, con applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e degli interessi moratori indicati dell'art. 49.<sup>58</sup>

Il versamento va effettuato nel termine di trenta giorni dalla data del verbale di contestazione.

6. La revoca di concessioni o autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, senza interessi.<sup>59</sup>

### ***Art. 26 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti***

1. Il pagamento del canone deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato alla Provincia o direttamente presso la Tesoreria provinciale con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione è inferiore a 0,5 Euro, per eccesso se la frazione è pari o superiore a tale ammontare.<sup>60</sup>
2. Al fine di favorire gli adempimenti dei concessionari la Provincia provvede a trasmettere agli stessi bollettini di conto corrente postale prestampati, recanti l'indicazione dell'importo da versare, almeno venti giorni prima della scadenza del versamento del canone dovuto. L'invio del bollettino ha valore di notifica al concessionario di avvenuta variazione del canone.
3. Le attestazioni di pagamento devono essere consegnate a richiesta dell'ufficio competente anche mediante trasmissione con raccomandata;
4. Il canone, se d'importo superiore a Euro 258,00, può essere corrisposto in quattro rate, senza interessi, di uguale importo, aventi scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre dell'anno di riferimento del canone. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno, la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse; qualora l'occupazione abbia inizio successivamente al 31 luglio, la rateizzazione può essere effettuata in due rate di uguale importo aventi scadenza, rispettivamente, nel mese di inizio occupazione e nel mese di dicembre dello stesso anno ovvero, se l'occupazione cessa anteriormente al 31 dicembre, alla data della cessazione medesima. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche in caso di riscossione mediante convenzione di cui al successivo art. 45.<sup>61</sup>

---

<sup>58</sup> Art. 63 comma secondo lettera g) D.Lgs. 446/97 e s.m. i. richiamato all'art. 1

<sup>59</sup> Ex Art. 41 D.Lgs. 507/93

<sup>60</sup> Ex Art.50, cm. 4 del D.Lgs. 507/93

<sup>61</sup> Ex Art. 50 comma 5 bis D.Lgs. 507/93

## **Art. 27 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee**

1. Per le occupazioni temporanee il pagamento del canone si effettua con le modalità di versamento di cui al precedente Art. 43, non oltre il termine di scadenza dell'occupazione previsto dall'autorizzazione provinciale ovvero dalla convenzione disciplinata dal successivo Art. 46.<sup>62</sup>
2. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione il pagamento del canone può essere effettuato mediante versamento diretto con le modalità indicate all'art. 44 o con altre modalità determinate in relazione alla tipologia di occupazione.<sup>63</sup>

## **Art. 28 - Riscossione mediante convenzione**

3. Per le occupazioni temporanee di durata superiore ai trenta giorni o che si verificano con carattere ricorrente, come risultanti dall'autorizzazione, la riscossione è disposta mediante convenzione.  
In tale caso le tariffe sono ridotte nella misura prevista dall'art.23 del presente regolamento.<sup>64</sup>
2. La convenzione, consistente in un documento sottoscritto dal concessionario, ha lo scopo di disciplinare:
  - a) la periodicità dei pagamenti del canone, da effettuarsi mensilmente, trimestralmente ovvero per l'intera durata della autorizzazione ad occupare, come rilasciata dalla Provincia.  
Il pagamento del canone deve avvenire, non oltre la scadenza della rata convenuta, nei termini e con le modalità stabilite dagli artt. 45 e 44 primo comma del presente regolamento;
  - b) le sanzioni per il mancato rispetto delle scadenze previste per i pagamenti, disciplinate dal successivo Art. 47 da versare con le modalità di cui agli art.45 e 44 primo comma del presente regolamento, che comportano altresì l'obbligo dell'assolvimento in unica soluzione anticipata delle restanti rate;
  - c) la revoca dell'autorizzazione per recidività, nel mancato rispetto della scadenza delle rate, comportante, oltre all'applicazione delle sanzioni previste, anche la perdita del diritto ad occupare.  
Nell'atto di autorizzazione è fatta espressa menzione delle norme che regolano la convenzione di cui al presente articolo.
3. La convenzione è redatta in calce all'autorizzazione e contiene gli elementi identificativi del concessionario, gli estremi dell'atto di autorizzazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto, quello delle singole rate e relative scadenze.

---

<sup>62</sup> Ex Art.50, cm. 5 del D.Lgs. 507/93

<sup>63</sup> nota: casi di occupazioni non connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione sono le occupazioni effettuate con automezzi privati su aree adibite dalla Provincia a parcheggio o quelle effettuate da commercianti che effettuino l'attività in forma itinerante

<sup>64</sup> Ex Art.45 cm.8, così come modificato dal D.Lgs. 566/93 Art. 1, cm.1, lett. c), punto 7)

## **Art. 29 - Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva del canone, contenzioso**

1. Il funzionario responsabile del procedimento di accertamento e riscossione del canone come individuato dall'art. 49, verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, e dall'atto di concessione; provvede all'accertamento del mancato o insufficiente versamento del canone ed emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicati il canone, nonché gli interessi e le sanzioni liquidate ed il termine di sessanta giorni per il pagamento.<sup>65</sup>
2. Il pagamento della somma determinata dalla Provincia è effettuata dal concessionario mediante versamento con le modalità di cui all'Art. 44 e 45, primo comma del presente regolamento, entro sessanta giorni dalla ricezione dell'avviso di accertamento.<sup>65</sup>
3. Gli avvisi di accertamento, sono notificati al concessionario, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di prescrizione decorrente dalla data in cui il pagamento del canone avrebbe dovuto essere effettuato secondo i termini generali di prescrizione previsti dal Titolo V capo I sez. IV del codice civile.<sup>66</sup>
4. Nel caso in cui il canone risulti totalmente o parzialmente non assolto per più anni, l'avviso di accertamento sarà notificato, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti con indicazione separata della somma dovuta per ciascun anno.<sup>65</sup>
5. Avverso gli atti di accertamento d'ufficio è ammesso ricorso, nei modi e termini previsti dalla legge che vanno indicati nel medesimo atto di accertamento.
6. La riscossione coattiva del canone si effettua, in unica soluzione, secondo le modalità previste all'Art. 17 del D.Lgs. 26/02/1999 n. 46 e dall'art. 3 del D.Lgs. 13/4/1999 n. 112.<sup>67-68</sup>
7. I concessionari possono richiedere, con apposita istanza diretta alla Provincia il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno di pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.  
Sull'istanza di rimborso, il responsabile del procedimento, di cui al successivo art.48, visti, se necessari, gli esiti degli accertamenti tecnici e degli sopralluoghi degli uffici Tecnici competenti, provvede entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa.  
Gli uffici Tecnici provvedono agli incombeni richiesti dal responsabile del procedimento suddetto entro 45 giorni dalla richiesta.

---

<sup>65</sup> Ex Art. 51 cm. 2, 3 e 4 del D.Lgs. 507/93

<sup>66</sup> la sezione IV ha per oggetto "il termine della prescrizione"

<sup>67</sup> Ex. Art. 51 cm. 5 e 6 D.Lgs. 507/93

<sup>68</sup> l'art. 17, comma 1, 2 e 3 del D.Lgs.26/2/199 n.46 prevede che: 'salvo quanto previsto dal comma 2, si effettua mediante ruolo la riscossione coattiva delle entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici. Può essere effettuata mediante ruolo affidato ai concessionari la riscossione coattiva delle entrate delle regioni, delle province, anche autonome, dei comuni e degli altri enti locali. Continua comunque ad effettuarsi mediante ruolo la riscossione delle entrate già riscosse con tale sistema in base alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.' L'art.3 comma 6 del D.Lgs.13 aprile 1999 n. 112. prevede che: "la riscossione coattiva delle entrate di province e comuni che non abbiano esercitato la facoltà di cui agli art. 52 e 59 comma 1, lettera n), del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446viene effettuata dai concessionari del servizio nazionale della riscossione. Per la riscossione delle entrate viene stabilito in favore del concessionario un aggio ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 13/04/1999 n. 112.

Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi di mora nella misura prevista dalla Legge dalla data dell'eseguito pagamento. <sup>66</sup>

### **Art. 30 - Affidamento da parte della Provincia del servizio di accertamento e riscossione del canone**

1. Ove la Provincia lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico o funzionale, potrà affidare in concessione il servizio di accertamento e riscossione del canone ai terzi secondo le modalità indicate dall'art. 52 comma quinto lettere b) e c) del D.Lgs. 15/12/97 n. 446 e s.m.i.. <sup>69</sup>

### **Art. 31 - Funzionario responsabile del procedimento**

1. La Giunta provinciale individua il Dirigente di servizio responsabile del procedimento di accertamento e riscossione del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche mediante il Piano esecutivo di gestione che affida allo stesso Dirigente il relativo capitolo di entrata. <sup>70</sup>
2. Il Dirigente responsabile può attribuire ad un funzionario del servizio, avente qualifica funzionale non inferiore alla VII, la responsabilità del procedimento ed i poteri per l'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale relativa alla riscossione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi di accertamento, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.  
Per gli accertamenti tecnici e le verifiche in loco il funzionario responsabile si avvarrà degli Uffici Tecnici della Viabilità dell'Amministrazione Provinciale, con richiesta rivolta al Dirigente del Servizio competente. <sup>70</sup>
3. Nel caso di gestione del Servizio in concessione le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al Concessionario del servizio, sotto il controllo e la vigilanza della Provincia.

---

<sup>69</sup> l'art. 52 del D.Lgs. 446/97 s.m.i. al comma quinto prevede che: 'I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono informati ai seguenti criteri:

.....  
**b)** qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, le relative attività sono affidate: 1) mediante convenzione alle aziende speciali di cui all'articolo 113, comma 13, lettera c), del D.Lgs.18/08/2000 n. 267, e, nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, alle società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale previste all'art.113, comma 13, lettera e), del citato D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 i cui soci privati siano prescelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53; 2) nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, alle società miste, per la gestione presso altri comuni, ai concessionari di cui al D.Lgs. 13/04/1999 n. 112 a prescindere dagli ambiti territoriali per i quali sono titolari della concessione del servizio nazionale di riscossione, ai soggetti iscritti nell'albo di cui al predetto articolo 53;

**c)** l'affidamento di cui alla precedente lettera **b)** non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente;

<sup>70</sup> Ex Art.54 D.Lgs. 507/93;

## **Art. 32 - Sanzioni amministrative pecuniarie**

1. Per l'omesso o parziale versamento del canone dovuto si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 63 comma secondo lettera g) e g bis) del D.Lgs. 446/97 e s.m.i. di importo non inferiore al canone maggiorato fino al 50 per cento, nè superiore al doppio dello stesso importo.<sup>71</sup>
2. Sulle somme dovute a titolo di canone si applicano gli interessi moratori nella misura di legge.
3. Per il tardivo versamento del canone dovuto, effettuato entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di versamento, la sanzione si applica nella misura ridotta ad un ottavo dell'importo minimo.
4. La sanzione amministrativa si applica all'importo minimo per i pagamenti effettuati entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'avviso di accertamento e contestazione da parte della Provincia. La sanzione amministrativa si applica nell'importo massimo previsto per i pagamenti che verranno effettuati oltre tale termine.
5. La sanzione amministrativa pecuniaria e gli interessi di mora non si applicano qualora risultino complessivamente di importo inferiore a Euro 10,00.
6. Le occupazioni di fatto o abusive risultanti da verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale sono equiparate ai soli fini del pagamento del canone alle occupazioni concesse.<sup>72</sup>
7. Per l'omessa tardiva o infedele denuncia dell'occupazione del suolo pubblico che abbia determinato l'omesso o parziale versamento del canone si applica la sanzione indicata al comma 1.
8. Si applicano inoltre le seguenti sanzioni amministrative stabilite dall'art. 20 commi 4 e 5 del D.Lgs. 30/4/92 n. 285:
  - chiunque occupa abusivamente il suolo stradale provinciale, ovvero, avendo ottenuto la concessione, non ottempera alle relative prescrizioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 103,00 a Euro 413,00.
  - la violazione di cui al punto precedente importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa di rimuovere le opere abusive, a proprie spese, secondo le norme del Capo I, Sezione II del Titolo VI del citato D.Lgs. 30/4/92 n. 285.<sup>73</sup>

---

<sup>71</sup> art. 63 D.Lgs. 446/97 è richiamato all'art. 1

<sup>72</sup> art. 63 comma secondo lettera g) D.Lgs. 446/97 e s.m.i.

<sup>73</sup> Il D.Lgs. 30/4/92 n. 285 contiene "Il codice della strada" e l'art. 20 disciplina l'occupazione della sede stradale

## CAPO V

### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

#### **Art. 33 - Norme transitorie e finali**

1. Ai sensi dell'art.51 comma terzo del D.Lgs. 446/97 i versamenti relativi alla tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche, disciplinata dal D.Lgs. 507/93, i cui presupposti di imposizione si verificano anteriormente al primo gennaio 1999, data dalla quale, nei confronti dei singoli soggetti passivi, ha effetto l'abolizione della tassa, sono effettuati anche successivamente a tale data.<sup>74</sup>
2. Per le obbligazioni tributarie non assolute derivanti dalle concessioni rilasciate fino al 31/12/98, per le quali era dovuta la tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche, si applicano le norme di legge ed il regolamento Provinciale vigenti fino a tale data; si applicano inoltre le disposizioni dei D.Lgs. 15/12/97 n. 471, 472 e 473 per le sanzioni amministrative non penali che possono essere notificate al contribuente entro il 31 dicembre 2001 ai sensi dell'art. 51 terzo comma del D.Lgs. 507/93.<sup>75-76</sup>
3. Ai sensi dell'art. 64, comma primo, del D.Lgs. 446/97 le concessioni di spazi ed aree pubbliche rilasciate anteriormente alla data dalla quale ha effetto il presente Regolamento sono rinnovate a richiesta del relativo titolare o con il pagamento del canone previsto, salvo la loro revoca per il contrasto con le norme del presente regolamento.<sup>77</sup>
4. Nel periodo transitorio di introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale, individuato dalle norme comunitarie, i debitori della provincia possono, ai sensi dell'art. 48 primo comma del

---

<sup>74</sup> l'art. 51 comma terzo del D.Lgs. 446/97 prevede che: 'I versamenti relativi ai tributi indicati nei commi 1 e 2, i cui presupposti di imposizioni si verificano anteriormente alla data dalla quale, nei confronti dei singoli soggetti passivi, ha effetto la loro abolizione, sono effettuati anche successivamente a tale data.'

<sup>75</sup> il D.Lgs. 18 /12/97 n. 471 disciplina la riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi; il D.Lgs. 18/12/97 n. 472 disciplina le disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie; il D.Lgs. 18/12/97 n. 473 disciplina la revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché altri tributi indiretti.

<sup>76</sup> l'art. 51 terzo comma del D.Lgs. 507/93 prevede che: 'Gli avvisi di accertamento, sia di rettifica che d'ufficio, devono essere notificati al contribuente, a pena decadenza, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.'

<sup>77</sup> l'art. 64 comma primo del D.Lgs. 446/97 prevede che: 'Le autorizzazioni alla installazione di mezzi pubblicitari e le concessioni di spazi ed aree pubbliche, rilasciate anteriormente alla data dalla quale hanno effetto i regolamenti previsti negli articoli 62 e 63, sono rinnovate a richiesta del relativo titolare o con il pagamento del canone ivi previsto, salva la loro revoca per il contrasto con le norme regolamentari.'

D.Lgs. 24/06/98 n.213 effettuare in EURO i versamenti, qualora le operazioni di pagamento e versamento non avvengano in contanti. Gli importi espressi in lire dovuti in base alle norme del presente regolamento compresi quelli relativi alle sanzioni pecuniarie penali o amministrative, sono soggetti alle modalità di conversione in EURO previste dalle disposizioni comunitarie o nazionali.<sup>78</sup>

### ***Art. 34 - Abrogazioni e sostituzioni***

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio 1999 e sostituisce ogni precedente norma regolamentare e tariffaria afferente alla tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle norme contenute nell'art.63 del Decreto Legislativo 15/12/97 n. 446/97 e successive modificazioni ed integrazioni nonché a tutte le norme di legge vigenti in materia.<sup>79</sup>

---

<sup>78</sup> l'art. 48, comma primo, del D.Lgs. 213/97 prevede che: 'Ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 17 dicembre 1997, n. 433, nel periodo transitorio, nei rapporti con le pubbliche amministrazioni, i creditori possono, a richiesta, ottenere i pagamenti in euro ed i debitori possono effettuare in euro i versamenti, qualora le operazioni di pagamento e versamento non avvengano in contanti

<sup>79</sup> l'art. 63 del D.Lgs. 441/97 è richiamata all'art. 1